SENTENZA
N. 9/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

composta dai magistrati:

Chiara BERSANI	Presidente
Robert SCHÜLMERS VON PERNWERTH	Consigliere
Massimo AGLIOCCHI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 4793** del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti del sig.:

C.F., nato a OMISSIS il OMISSIS e residente ad OMISSIS, C.F. OMISSIS, indirizzo PEC: OMISSIS, non costituito in giudizio;

- esaminati tutti gli atti ed i documenti di causa;

- uditi, alla pubblica udienza del 13 marzo 2024, con l'assistenza del segretario dott. Davide Orlandi, il magistrato relatore cons. Massimo Agliocchi e il Pubblico ministero nella persona del sostituto Procuratore generale Adamo Nicola Pepe.

FATTO

1.1 Con atto di citazione depositato il 25 ottobre 2023 e regolarmente notificato la Procura regionale ha chiamato in giudizio il sig. C.F., in qualità di titolare di una ricevitoria del lotto a OMISSIS, identificata dai codici OMISSIS, contestando un danno di euro 3.739,34 derivante dal

mancato riversamento all'amministrazione dei Monopoli di Stato dei proventi delle giocate del lotto incassati nelle settimane contabili 08.02.2023 – 14.02.2023 e 15.02.2023 – 21.02.2023.

Il Requirente rappresenta che il convenuto già in precedenti occasioni aveva riversato i compensi con ritardo e solo previo sollecito dell'amministrazione, mentre nel caso a giudizio, nonostante le intimazioni dell'amministrazione, non è stato versato l'importo di euro 4.574,88 e, quindi, è stata disposta la sospensione del terminale, la revoca della concessione e l'incameramento della polizza fideiussoria per euro 835,43.

Nel precisare che il convenuto non ha svolto attività difensiva in fase pre processuale, l'Attrice ha descritto la disciplina normativa degli obblighi e dei termini posti a carico dei titolari delle ricevitorie autorizzati a raccogliere le giocate del lotto.

Vengono quindi esaminati gli elementi della responsabilità amministrativa nel caso di specie ritenendo sussistente, innanzitutto, il rapporto di servizio del convenuto con l'amministrazione pubblica, nonché la qualifica di agente contabile dimostrata dalla natura pubblica delle risorse riscosse e dell'Ente al quale esse spettano e dalla sussistenza di un'obbligazione di custodia e restituzione delle somme incassate gravante sul ricevitore delle giocate. Inoltre, si sostiene che l'agente della riscossione dei proventi del lotto si inserisce nell'iter procedimentale dell'amministrazione compartecipando all'attività pubblicistica di incasso entrate erariali.

La condotta posta in essere dal F. sarebbe manifestamente illecita per

violazione delle obbligazioni poste a suo carico. Sussisterebbe anche il nesso causale in quanto l'omesso versamento dei proventi delle giocate non sarebbe attribuibile a cause sopravvenute ed eccezionali da sole sufficienti a determinare l'evento, quali la forza maggiore o l'evento fortuito. L'elemento soggettivo contestato è il dolo giacché il convenuto avrebbe consapevolmente e deliberatamente violato i propri doveri di servizio. Il suo comportamento sarebbe stato caratterizzato dalla tenace e risoluta volontà di trattenere il denaro pubblico, come dimostrato anche dal mancato riscontro ai solleciti dell'amministrazione e dalla mancata presentazione di deduzioni difensive.

Il danno contestato ammonta ad euro 3.739,34, considerando l'avvenuta escussione da parte dell'amministrazione della fideiussione di euro 835,43; all'importo del danno si chiede di aggiungere rivalutazione monetaria, interessi, e spese di giustizia.

Il convenuto, cui l'atto di citazione risulta essere stato regolarmente notificato, non si è costituito in giudizio.

Nel corso dell'udienza, confermata la contumacia del convenuto e ritenuta comprovata dalla documentazione in atti la condotta appropriativa del F., in assenza di qualsivoglia giustificazione da parte di quest'ultimo circa l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi rispetto all'obbligo di riversamento delle somme riscosse per conto dello Stato, la Procura ne ha chiesto la condanna nei termini poc'anzi descritti.

DIRITTO

2.1 La Procura contabile ha evocato in giudizio l'odierno convenuto, quale titolare di una ricevitoria del lotto, per sentirlo condannare alla

rifusione di euro 3.739,34 in ragione dell'omesso riversamento delle giocate relative alle seguenti settimane contabili: 08.02.2023 – 14.02.2023 e 15.02.2023 – 21.02.2023.

2.2 Va innanzitutto dichiarata la contumacia del convenuto, ai sensi dell'art. 93, c. 5, c.g.c., atteso che questi, regolarmente citato in giudizio, è rimasto del tutto estraneo alla vicenda processuale a suo carico.

2.3 Sempre in via preliminare, va confermata la giurisdizione di questa Corte in quanto nella fattispecie si rinviene pacificamente un rapporto di servizio di natura funzionale tra l'Agenzia dei Monopoli di Stato e il concessionario di una ricevitoria del lotto, che provvede alla riscossione di entrate e all'esecuzione di pagamenti per conto dello Stato (*ex multis*, Cass. SS.UU. 28 novembre 1997 n. 12041; Sez. Lombardia, sentt. n. 48/2021, n. 67/2020; n. 49/2020; n.173/2019)

2.4 Nel merito la domanda è fondata e va quindi accolta.

Secondo un pacifico indirizzo della giurisprudenza contabile nell'esercizio del gioco del lotto – affidato in concessione dall'amministrazione dei Monopoli di Stato nelle forme e nei modi previsti dalla legge n. 528/1982 e dal suo regolamento di attuazione contenuto nel d.P.R. n. 303/1990 – il titolare della ricevitoria assume il ruolo di agente contabile ai sensi dell'art. 74 del r.d. n. 2440/1923 e dell'art. 178 del r.d. n. 827/1924 e, in base a quanto previsto dall'art. 194 del citato regio decreto n. 827, può liberarsi dall'obbligazione di restituire quanto riscosso solo ove dimostri che l'inadempimento derivi da causa a lui non imputabile; ipotesi, questa, sostanzialmente coincidente con il principio generale di cui all'art 1218 c.c. e che a sua volta si riconduce

alla forza maggiore, cioè alla sussistenza di fattori causali che, collocandosi al di fuori della sfera di controllo e prevedibilità, fanno sì che la fattispecie esuli dall'ordinario obbligo di diligenza nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale (cfr. Corte conti, Appello, Sez. I, sent. n. 11/2017; Sez. giur. Lombardia, sent. n. 220/2016; Sez. giur. Toscana, sent. n. 364/2016).

Nel caso di specie il convenuto, sia prima in sede amministrativa che poi in sede giurisdizionale, ha omesso di fornire qualsivoglia giustificazione in relazione all'omesso riversamento delle somme in parola, circostanza quest'ultima sufficiente a fondare una pronuncia di responsabilità contabile a suo carico.

2.5 In merito all'elemento psicologico che deve connotare la condotta omissiva dell'agente contabile (non essendo sufficiente a configurare tale responsabilità la semplice omissione formale nella presentazione del conto), il Collegio ritiene, in adesione alla prospettazione attorea, che il ricevitore abbia agito con dolo, consistente sia nella volontà della violazione degli obblighi di servizio assunti, sia nella volontà dell'evento dannoso. Difatti, dagli atti emerge incontestabilmente una condotta improntata, non solo a grave negligenza e palese inottemperanza ad obblighi contrattuali (la parte convenuta non ha provveduto al pagamento neanche tardivo e neppure a seguito dei solleciti inviati dall'amministrazione), ma anche ad una consapevole violazione di precise ed espresse disposizioni di legge, la cui osservanza risulta fondamentale e ineludibile per chi, gestendo il servizio di ricevitoria del lotto, è addetto alla riscossione ed al maneggio di somme di denaro per

conto dell'Erario.

2.6 In relazione al *quantum debeatur* va precisato che secondo la prevalente giurisprudenza nel caso di omesso riversamento di giocate del lotto l'importo del danno – pari alla somma non versata all'erario – va decurtato dell'importo della cauzione eventualmente incamerata dall'amministrazione (cfr. Sez. giur. Lombardia, sentt. n. 48/2021 e n. 167/2015; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 42/2015; Sez. giur. Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 82/2014; Sez. giur. Puglia, sent. n. 147/2011; Sez. giur. Veneto, sent. n. 197/2007).

Nel caso di specie risulta agli atti che con provvedimento n. 5154/RU del 3 agosto 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocato la concessione del gioco del lotto al convenuto disponendo altresì l'incameramento della polizza fideiussoria contratta a garanzia degli oneri contrattuali.

Di conseguenza, la condanna deve essere contenuta entro la somma di euro 3.739,34, considerata l'avvenuta escussione da parte dell'amministrazione della fideiussione di euro 835,43, come da domanda attorea (cfr., in termini, Sez. giur. Campania, sent. n. 126/2017).

2.7 Secondo un diffuso indirizzo giurisprudenziale – che qui si condivide – nel caso di ritardato od omesso riversamento dei proventi del gioco del lotto trova applicazione l'art. 33, c. 2, della Legge n. 724/1994, in forza del quale sono dovuti gli "*interessi sul ritardato pagamento nella misura di una volta e mezzo gli interessi legali*". Secondo tale indirizzo giurisprudenziale detti interessi "*costituiscono un risarcimento ex lege di*

tutto il danno da ritardato pagamento (compresa anche la rivalutazione monetaria), salva prova del maggior danno da parte del P.M." (cfr. Sez. giur. Lombardia, sentt. n. 48/2021, n. 39/2015, n. 8/2015, n. 217/2014 e n. 215/2014; Sez. giur. Emila Romagna, sent. n. 34/2021; Sez. giur. Valle d'Aosta, sent. n. 1/2021; Sez. giur. Piemonte, sent. n. 114/2014; Sez. giur. Bolzano, sent. n. 12/2014; Sez. giur. Calabria, sent. n. 273/2014; Sez. giur. Lazio, sent. n. 915/2013 e n. 672/2012; Sez. giur. Sicilia, sent. n. 123/2021, n. 2805/2013; Sez. giur. Veneto, sent. n. 233/2011; Sez. giur. Puglia, sent. n. 147/2011). Tale prova, nel caso di specie, non è stata fornita e pertanto, sui proventi del lotto trattenuti dal ricevitore e non versati, sono dovuti, dalla scadenza di ciascuna obbligazione sino al saldo effettivo, unicamente gli interessi, nella misura di una volta e mezzo il tasso d'interesse legale, fino al soddisfo.

2.8 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate con separata nota a cura della Segreteria, in applicazione dell'art. 31, c. 5, c.g.c..

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL TRENTINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE DI TRENTO

definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

1. DICHIARA la contumacia del convenuto;

2. CONDANNA il convenuto **C.F.** al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Interprovinciale di Bolzano e

Trento, della somma complessiva di **euro 3.739,34** (tremilasettecentotrentanove/34), oltre agli interessi nella misura e secondo la decorrenza indicata in motivazione;

3. CONDANNA il convenuto al pagamento delle spese di giudizio in favore dello Stato, che sono quantificate, a cura della Segreteria, come da nota a margine della presente sentenza.

Così deciso, in Trento, nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2024.

Il Cons. estensore	**Il Presidente**
(Massimo AGLIOCCHI)	(Chiara BERSANI)
F.to digitalmente	*F.to digitalmente*

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 8 aprile 2024

Per **Il Funzionario Preposto**

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi – *f.to digitalmente*

DECRETO

Si dispone, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che a cura della Segreteria venga apposta, sull'originale della presente sentenza, l'annotazione per cui in caso di riproduzione della stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Il Presidente

(Chiara BERSANI)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 8 aprile 2024

Per **Il Funzionario Preposto**

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi – *f.to digitalmente*

In esecuzione del sopra esteso provvedimento, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione o riproduzione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti nominati.

Trento, 8 aprile 2024

Per **Il Funzionario Preposto**

dott. Bruno MAZZON

F.to digitalmente

Il Funzionario di Cancelleria – dott. Davide Orlandi – *f.to digitalmente*